

LA STAGIONE TEATRALE A TRIPOLI

La stagione teatrale è stata inaugurata il 5 novembre, all'inizio cioè di questo tiepido e delizioso autunno tripolino, con il debutto al Teatro «Uaddan», nella nuova gestione E.T.A.L. della Compagnia di Riviste Italiane di «Isa Bluettes» e Nuto Navarrini. Il pubblico sempre numeroso dimostrò di divertirsi alla successione di quadri, di balli, di scenette che le varie riviste offrivano allo spettatore, inquadrato con buon gusto dalla elegante «Isa Bluettes», con numeri di rara grazia, quale la deliziosa cantante «Margherita De Plata» e la coppia di danzatori «Cristyne and Fred». Qualche lieve scroscio nell'esecuzione avemmo a rilevare, specialmente nelle prime sere, ove non sempre apparve perfetto l'affa-

stro, per giungere alla fine. — ah, questo teatro francese quando ci si mette! — diede il senso del supplizio agli spettatori assopiti o frementi delle cigolanti poltrone. Sicché «la mia libertà», finì quasi per chiederla a gran voce il pubblico durante l'eterno terzo atto.

E ancora «Farfalle» del giovane Di Bagno ove fu ammiratissimo «er Gigi Cimara» in un elegante completo verde e giallo.

Alla Compagnia di Paola Borboni che con «Le due metà» di Guglielmo Zorzi ha cessato il 1. dicembre le sue recite, succederà il 19 dello stesso mese Antonio Gandusio con Kiki Palmer. E ancora nel gennaio la Compagnia di Riviste «Macario», nel febbraio quella diretta da Gu-



Paola Borboni, Cimara e Luigi Pavese sul lungomare di Tripoli

tamento e, di contro, sembrò eccessiva la salacità, sia pur pittoresca, dell'inesauribile e festoso Navarrini.

Alla «Bluettes-Navarrini» che ha cessato le sue rappresentazioni il 16 di novembre, è succeduto il 26 dello stesso mese, la «Compagnia di Paola Borboni».

La bella e intelligente attrice dall'arte personalissima, già ospite dell'Uaddan nel maggio del 1936, si è ripresentata con una formazione pressoché del tutto mutata.

La compagnia apparve affiatatissima, dalla recitazione precisa, omogenea, intonata e colorita, con al centro una Paola Borboni ricca delle sue più belle doti, un Luigi Cimara pieno di saporta finezza, soffuse le sue interpretazioni di lieve comicità, ma non sempre a posto, assente e svagato in talune sere e con certi accenti da lui non mai uditi sin qui, un Luigi Pavese sobrio e spontaneo, una Giuseppina Cei — ma non si tratta di Pina Torniai? — felicissima, cui però non possiamo perdonare quel suo personaggio inglese in «Tovaritch» — quando la smetteranno le nostre attrici e i nostri attori di essere così convenzionali allorché vestono panni esotici? — un Giulio Paoli, attore di eccellenti doti, ma ormai irriducibile cogli anni a farseggiare, una graziosa Pardi, la fresca Lauri, un donnino alto un palmo da tener d'occhio.

Oltre alcune riprese, in debutto quella di «Tovaritch» la fortunata commedia del Déval che riempì all'inverosimile l'elegantissima sala e dovette essere replicata, e ancora: «Sole d'ottobre» del Lopez, «La morte degli amanti» del Chiarelli, la compagnia presentò una serie di novità, o meglio le propinò, che se si eccettua la ben costruita «Conchiglia» di Sergio Pugliese nella quale vi è polso e innegabile maestria, e in tono minore «Dopo divorzieremo» del proficissimo De Stefani — vi vedemmo Paola Borboni fare ancora una volta olocausto della sua bellezza interpretandovi una figura di squattera —, nelle altre, anche la più inguaribile insonnia sembrò trovare rimedio.

Fra esse: «La mia libertà» dell'Amiel — la libertà ha valore in quanto possiamo donarla all'essere amato —, dal macchinoso congegno rivestito di caduca eccezionalità e dalle stracchiature palesi, pur traverso un dialogo efficace e qualche scena tagliata da grande mae-

glielmo Giannini di cui fanno parte Giana Cellini, che il pubblico dell'Uaddan ebbe modo di apprezzare l'anno scorso quale prima attrice con Febo Mari, Giulio e Gino Sabatini.

Ma l'attività artistica del Teatro Uaddan non si limiterà alle recite delle Compagnie di prosa, poiché nella bella sala si svolgeranno anche dei concerti di musica classica con l'intervento di concertisti di primissimo ordine.

Nel Caffè Orientale di Such el Muscir, sempre frequentato da turisti innamorati del Folclore, sono da qualche tempo incominciati e continuano con grande successo gli interessanti spettacoli di canti e danze arabe con l'accompagnamento della caratteristica orchestra tripolina.

(ennepi)

LIBRI E RECENSIONI

I Cavalieri Gerosolimitani a Tripoli negli anni 1530-1551.

(Con appendice per gli anni 1551-1568) dall'opera di Giacomo Bosio «Dell'Istoria della Sacra Religione et Ill.ma Militia di San Giovanni Gerosolimitano» Parte III (Roma, Facciolo, 1902). Introduzione, narrazione ed indici a cura di Salvatore Aurigemma. Airoldi, Intra, 1937-XV - pp. 310.

La collana di opere storiche intorno a Tripoli, che si pubblica sotto il patronato di S. E. Balbo e la direzione di Angelo Piccioli, ha aggiunto recentemente agli altri pregevoli e ben noti un nuovo, attraentissimo volume, che accorda in un disegno semplice e armonico le caratteristiche e i fini vari ai quali si informa tutta la collezione. Esso è infatti al tempo stesso ricerca erudita, edizione critica di una fonte molto importante e narrazione originale.

Dall'opera del Bosio sul Cavalieri Gerosolimitano, opera voluminosa e di difficile consultazione, il professore Aurigemma ha tratte le parti e gli accenni che si riferiscono ad un certo periodo della storia di Tripoli. Il compito era forse, come dice

l'A., modesto.

Ma è facile immaginare che cosa poteva uscire se si fossero tenuti i metodi consueti a siffatti lavori. Ne sarebbe uscita una raccolta di notizie utili per la consultazione, ma di lettura poco piacevole, un centone di brani e citazioni cucite insieme alla meglio, una compilazione diligente fin che si vuole, ma impersonale e scolorita, in cui non si sarebbe avvertito né lo stile dell'autore antico né quello del moderno studioso.

L'Aurigemma invece narra di suo; suo è il tono generale e il disegno del racconto. E in questo racconto coordina tutte le notizie che trova sparse nel Bosio e riporta integralmente i brani abbastanza lunghi e caratteristici, i quali si inseriscono mirabilmente nella trama e anzi, con quel loro stile un po' rigido e compassato, le conferiscono un particolare colorito, come se fosse introdotto a parlare di tanto in tanto un testimone oculare.

Il volume si apre con una introduzione in cui l'A. prospetta fra l'altro le nuove conclusioni che dalle notizie del Bosio si possono ricavare per la storia delle fortificazioni tripoline, sulle quali nel passato egli compì degli studi importanti. Quindi nel primo capitolo, che va dal 1523 al 1530, si tratta specialmente delle trattative dei Cavalieri con Carlo V per il feudo di Tripoli, della relazione dei commissari inviati sui luoghi e infine delle clausole per la cessione del feudo.

I quattro capitoli successivi narrano gli avvenimenti che si svolsero sotto i singoli Governatori dal 1530 fino alla caduta della Piazza e al processo che si svolse su questo avvenimento in seno all'Ordine stesso. Il sesto ed ultimo parla delle imprese dirette a riaffermare il nome dell'Ordine in Barberia, e giunge fino alla infelice spedizione di Zuara e alla morte del Valletta, che fu l'animatore di tutti quei tentativi, l'assertore della importanza di questa sede di Tripoli, alla quale voleva già che tutto l'Ordine si trasferisse.

Seguono quindi elenchi di Governatori e di Cavalieri caduti intorno a Tripoli o nelle varie imprese, e poi utilissimi indici dei nomi di persona, di luogo e delle navi.

Non c'è in queste 300 pagine nulla di superfluo, e non manca nulla di ciò che può desiderare il più curioso dei lettori; e vi è quello che più importa ed ha maggior pregio, cioè un racconto spedito e avvincente. Abbiamo qui un diario e quasi una diretta rappresentazione degli avvenimenti; i quali si susseguono senza soste, in una continua alternanza di rovesci e di rappresaglie, di azioni spicciole e di operazioni complesse e rischiose per terra e per mare.

A. Todesco



Notiziario Corporativo della Libia

A CURA DEL
GOVERNO DELLA LIBIA
DIREZIONE DEGLI AFFARI ECONOMICI
E DELLA COLONIZZAZIONE

S O M M A R I O

I. — ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

L'attività dell'Associazione Fascista degli Industriali della Libia nel trimestre luglio-settembre 1937-XV	Pag. 2
L'attività dell'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia e delle Arti Coloniali durante il trimestre luglio-settembre 1937-XV	3
L'attività dell'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'agricoltura della Libia nel trimestre luglio-settembre 1937-XV	4
Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico in Libia nel mese di settembre 1937-XV	5
Consistenza e movimento degli associati e rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia (Situazione al 30 sett. 1937-XV)	6

II. — TUTELA DEL LAVORO E CONTRATTI COLLETTIVI

Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende Industriali in Libia	8
Contratto collettivo di lavoro per il trattamento economico ai lavoratori richiamati in servizio nella M. V. S. N. e nei Fasci Giovanili di Combattimento	9
Contratto collettivo di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti delle aziende artigiane di barbieri e parrucchiere ed affini alla Cassa Mutua Malattie per gli addetti al Commercio	9
Contratto collettivo per il riconoscimento della anzianità fascista ai Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia	10
Contratto tipo di lavoro per i cittadini libici addetti alle imprese edili e stradali	11
Elenco generale dei contratti collettivi di lavoro	11
Elenco generale dei contratti tipo di lavoro	12
Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia nei mesi di agosto e settembre 1937-XV	14
Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libia e stato della disoccupazione metropolitana nei mesi di agosto e settembre 1937-XV	16
Attività del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale	

III. — INDUSTRIA - ARTIGIANATO - COMMERCIO

La situazione economica nella provincia di Tripoli nel trimestre luglio-settembre 1937	17
La situazione economica nella provincia di Misurata nel trimestre luglio-settembre 1937	20
La situazione economica nella provincia di Bengasi nel trimestre luglio-settembre 1937	21
La situazione economica nella provincia di Derna nel trimestre luglio-settembre 1937	22
La situazione economica nel Territorio Militare del Sud nel trimestre luglio-settembre 1937-XV	23

L'attività dell'Associazione Fascista degli Industriali della Libia nel trimestre luglio-settembre 1937-XV

(Relazione dell'ing. Luciano Lanino)

- a) Riunioni di Sindacati Coloniali . . . N. 12
 b) Riunioni di Sindacati Provinciali . . . » 18
 c) Contratti Collettivi di lavoro stipulati dopo il riconoscimento giuridico dell'Associazione e dei Sindacati Coloniali:

1. Contratto Collettivo di Lavoro per gli addetti all'industria edile ed alle opere pubbliche della Libia;
2. Contratto Collettivo di Lavoro per gli addetti all'industria grafica, editoriale ed affini;
3. Contratto Collettivo di Lavoro per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani;
4. Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e artigiane del legno della Libia;
5. Contratto Collettivo per il riconoscimento dell'anzianità fascista ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato;
6. Contratto Collettivo di Lavoro per i Dirigenti di aziende industriali in Colonia;
7. Contratto Collettivo per il trattamento economico ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato richiamati in servizio nella M. V. S. N. e nei Fasci Giovanili di Combattimento;
8. Contratto Collettivo di Lavoro per gli orchestrali addetti ai teatri, cinematografici della Libia . . . » 8

- d) Pratiche svolte per assistenza agli associati:
1. Memoriali presentati al Governo ed Uffici Pubblici . . . » 13
 2. Vertenze di lavoro:
 - iscritte . . . » 99
 - composte . . . » 56
 3. Questioni sindacali . . . » 253
 4. Previdenza sociale ed infortuni . . . » 15
 5. Cassa Mutua Malattie . . . » 78

1. - Rappresentanti degli Industriali in Commissioni Enti ecc. della Colonia

- a) E' stata prospettata di includere un rappresentante dell'Associazione nella Commissione tecnica presso la R. Prefettura di Tripoli per le visite alle fabbriche ed ai depositi di materie esplodenti.
- b) E' stato designato rappresentante degli Industriali nella Commissione per la disciplina delle Imprese riconosciute idonee per lavori edili istituita presso il Municipio di Tripoli, il Presidente del Sindacato Coloniale dei Costruttori ed Affini.
- c) Con Decreto Governatoriale in data 5 agosto 1937-XV è stato chiamato a far parte della Commissione Provinciale per l'autorizzazione d'impianti e distributori automatici di oli minerali in Derna, un rappresentante degli industriali di quella provincia.
- d) Con disposizione della R. Prefettura di Tripoli sono stati chiamati a far parte della Commissione Provinciale tecnico consultiva e dei Comitati tecnico consultivi locali per il censimento della Pesca, nella Provincia di Tripoli, rappresentanti degli industriali.
- e) E' stata interessata la Direzione degli Affari di Finanza del Governo della Libia per l'inclusione di un rappresentante nella Commissione per il commercio estero. Poiché il compito di tale Commissione è quello di valutare le richieste di importazione dall'estero e considerando che tali importazioni non vengono fatte soltanto da commercianti ma anche da industriali, si è ravvisata l'opportunità di prospettare il caso per l'inclusione in detta Commissione di un rappresentante degli industriali.

2. - Esecuzione di lavori

- a) E' stato interessato il Governo della Libia (Direz. Affari di Finanza), su quanto

l'Unione Provinciale degli Industriali di Bengasi ha prospettato circa l'esecuzione di lavori di falegnameria e ebanisteria degli Enti pubblici. Infatti da parecchio tempo, per tutti i lavori sia di falegnameria che di ebanisteria della corrente ad Enti Statali e Parastatali della Provincia di Bengasi, vengono indette licitazioni ad aste pubbliche in Tripoli. A tali licitazioni o aste, vengono invitate contemporaneamente Ditte di Tripoli e di Bengasi.

Questo stato di cose, oltre che a mettere le Ditte di Bengasi nelle condizioni di dover subire la concorrenza delle Ditte di Tripoli, le obbliga a spostare un loro rappresentante ogni qualvolta venga indetta una licitazione anche d'importo relativo. Inoltre, mentre le Ditte di Tripoli prendono parte alle licitazioni per forniture riguardanti la Cirenaica, non così avviene per le Ditte di Bengasi per le aste di forniture riguardanti la Tripolitania.

Come conseguenza di questa premessa l'Unione Industriale di Bengasi ha chiesto che i lavori riguardanti la Cirenaica siano affidati esclusivamente a Ditte locali.

L'Associazione pur non concordando in tale punto di vista, reputa che sia opportuno stabilire fra Tripoli e Bengasi la reciprocità nelle gare, cioè che ad esse possano concorrere tutti gli industriali senza divisione territoriale sia a Tripoli che a Bengasi.

Si ritiene giusto che sia disposto che per le gare e licitazioni con importo relativamente limitato, queste siano effettuate nella sede del lavoro presso un ufficio delegato delle diverse Direzioni o Comandi.

3. - Pareri per nuovi impianti industriali

- a) E' stato espresso parere contrario, d'intesa con il competente Sindacato di categoria, per l'impianto di una nuova officina meccanica per riparazioni di macchine agricole e industriali data la grande quantità di piccole e grandi officine della specie già esistenti e che si ritiene vantaggioso anche per l'istante, il quale verrebbe a trovarsi senza lavoro dopo aver sostenute forti spese per il trasferimento dall'Italia in Libia.
- b) E' stato espresso parere contrario all'apertura di un cinematografo nella città di Tripoli in considerazione del numero degli esercizi di spettacoli, di cinematografi e di altro genere più che sufficienti in rapporto alla popolazione che frequenta detti esercizi.

c) In merito ad una domanda per l'autorizzazione di impiantare una fabbrica per la salagione del pesce è stato fatto rilevare che con R. D. 17 luglio 1931, n. 1012, è stata concessa l'esclusiva ad una ditta di Tripoli per la fabbricazione e vendita in Tripolitania delle allacce in conserva per un periodo di 10 anni, e quindi non si ritiene di poter esprimere parere in merito.

d) Sentito il parere del competente Sindacato di categoria è stato espresso parere favorevole all'impianto di un mulino e un oleificio in località Zavia, risultandone detta zona sprovvista e tenuto in conto che i richiedenti sono agricoltori i quali avranno tra non molto produzione di materie prime per la lavorazione.

4. - Modelli per la denuncia obbligatoria dell'attività esercitata e dei dipendenti.

Al sensi dell'art. 8, terzo comma dell'ordinamento sindacale per la Libia, sono stati diramati i moduli, predisposti dal R. Governo, a tutti gli industriali per la denuncia obbligatoria.

Sono state impartite le opportune istruzioni alle Unioni Provinciali ed agli Uffici dipendenti ed è stata svolta propaganda anche attraverso la stampa oltre che direttamente per evitare che taluni datori di lavoro potessero inconsapevolmente incorrere nelle penalità previste per gli inadempimenti all'obbligo della denuncia.

5. - Nomine Dirigenti

a) Con note n. 16044 e n. 16022 del 14 agosto 1937-XV, e nota n. 19049 del 25 settembre 1937, anno XV, l'On. Governo della Libia ha approvato le nomine dei Fascisti cav. Giulio Ondelli, cav. Felice Adinolfi e geom. Tullio De Paulis a Presidenti delle Unioni Provinciali Fasciste degli Industriali per le provincie, rispettivamente di Bengasi, Derna e Misurata.

b) Sono stati rimessi al Governo i verbali di nomina dei componenti i Direttori dei Sindacati Coloniali eletti nelle assemblee per la ratifica.

6. - Regolamentazione dei rapporti di lavoro.

a) Il Presidente dell'Associazione ha autorizzato i Presidenti dei Sindacati Coloniali degli Edili, del legno, dei grafici e degli esercenti industrie varie (sezione spettacolo), a stipulare i contratti collettivi per il regolamento dei rapporti economici e collettivi di lavoro dei dipendenti delle aziende delle rispettive categorie.

b) Sono in istudio i Contratti Collettivi per i meccanici, gli autisti e i dipendenti del cinema-varietà ed alcuni contratti aziendali.

7. - Esame qualifiche delle maestranze.

Sono stati interessati i Sindacati di categoria circa le qualifiche delle maestranze perché il progressivo perfezionarsi della regolamentazione dei rapporti di lavoro rende evidente la necessità di una definitiva sistemazione.

Attualmente la suddivisione delle maestranze in categorie dà luogo ad inconvenienti per i precedenti che via via si creano con assegnazioni di qualifiche fatte dai singoli datori di lavoro in maniera spesso dipendente dalle speciali condizioni del loro lavoro.

L'Associazione ritiene invece opportuno che d'accordo con l'Associazione dei Lavoratori vengano accuratamente preparata una forma di selezione in maniera organica e uniforme.

8. - Estensione alla Libia dell'Assicurazione contro la tubercolosi

D'intesa con l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, sede di Tripoli, sono stati resi edotti gli industriali delle nuove disposizioni circa l'assicurazione contro la tubercolosi, distribuendo i moduli di propaganda con le nuove tabelle per le marche assicurative da applicare nei libretti personali dei lavoratori e fornendo loro tutte le delucidazioni opportune.

ATTIVITA' DEI SINDACATI COLONIALI ADERENTI

1. - Sindacato Coloniale Fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industrie affini.

a) Impiego di mano d'opera nazionale nelle costruzioni appaltate da imprese di cittadini libici. - E' stato interessato il Municipio di Tripoli perché venga stabilito che le ditte di cittadini libici non soggetti alle prescrizioni e agli obblighi sindacali, siano disciplinate, almeno parzialmente, per quanto si attiene al collocamento della mano d'opera metropolitana, prospettando l'opportunità, che ogni autorizzazione venga accompagnata dalla clausola che almeno la metà della mano d'opera impiegata nei lavori sia metropolitana.

b) Lavori di pittura. - E' stata rivolta preghiera ad alcune Ditte appaltatrici di importanti lavori di costruzione perché tengano presenti gli industriali e gli artigiani pittori e, per quanto possibile, affidino loro il lavoro di tinteggiatura, ripartendolo equamente.

2. - Sindacato Coloniale Fascista degli esercenti industrie per materiali da costruzione.

a) Apertura di cave di pietra. - Il Sindacato ha fatto presente all'Associazione l'opportunità di esprimere il proprio parere in merito all'esercizio e all'apertura di nuove cave di pietra, blocchetti e in genere di materiali da costruzione. Ha fatto rilevare come il numero di cave in esercizio sia sufficiente alle richieste della

piazza, prospettando l'opportunità di una limitazione di apertura delle medesime. In considerazione poi dell'esercizio di cave da parte di concessionari o di Ditte che hanno altre attività ha fatto presente come un controllo, da parte del Sindacato di categoria tornerebbe utile al fine di garantire la qualità — della qualità — è interessato anche il Comitato Coloniale Interindustriale — e il lavoro a quelle Ditte che esercitano soltanto l'industria dell'estrazione della pietra e dei blocchetti per costruzione.

L'Associazione ha interessato la R. Prefettura di Tripoli facendo voti affinché ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità venga richiesto il parere del competente sindacato di categoria, ai sensi delle disposizioni di S. E. il Governatore Generale di cui alla circolare n. 13638 del 15 luglio 1936-XIV.

3. - Sindacato Coloniale Fascista degli Esercenti industrie alimentari ed agricole.

a) Mistificazione della pasta di tipo locale. - Su conforme voto espresso dagli industriali pastai è stata richiamata l'attenzione del Municipio sulla fabbricazione della pasta di 1° qualità e sul tipo « unico », deliberati dal Comitato Interindustriale, in quanto tra i due tipi è facile la mistificazione e quindi si rende opportuno un rigoroso controllo da parte dei vigili preposti a detta sorveglianza.

4. - Sindacato Coloniale Fascista degli Industriali meccanici e metallurgici

a) Esecuzione di lavori. - E' stato fatto presente al Governo della Libia che prossimamente verranno dati in appalto dalle Autorità Militari i lavori per gli « impianti elettrici e complementari » dei fabbricati in corso di esecuzione, segnalando che a Tripoli vi sono Ditte industriali che possono dare tutte le garanzie tecniche e finanziarie per l'esecuzione dei lavori stessi e che quindi i lavori possono venire affidati a queste anziché a Ditte residenti nel Regno. Le Ditte locali inoltre, possono sempre sul posto garantire l'esecuzione dei lavori e l'assolvimento degli impegni assunti.

b) Inquadramento. - E' stata sottoposta al Comitato Coloniale Interindustriale la questione circa l'inquadramento della « Soc. Italo Libica Commercio Automobili », che oltre all'attività commerciale per la vendita delle automobili ha un'officina meccanica con operai rappresentati dall'Associazione dei Lavoratori dell'Industria. E' stato richiesto se il criterio del duplice inquadramento è ad essa applicabile.

5. - Sindacato Coloniale Fascista degli Industriali del legno.

a) Esecuzione di lavori per infissi. - E' stato interessato il Comando del Genio Militare della

6. - Sindacato Coloniale Fascista degli Esercenti l'industria grafica editoriale ed affini.

a) Modifiche al contratto collettivo poligrafici. - Sono allo studio delle modifiche da apportare al testo del Contratto Collettivo di Lavoro per gli addetti all'industria grafica ed affini della Libia, già approvato dal Governo della Libia e scaduto in seguito al riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali che è stato recentemente prorogato sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

b) Trattamento economico Redattori dell'« Avvenire di Tripoli ». - A seguito dell'intervento dell'Unione Provinciale di Tripoli, il Comitato Interindustriale Provinciale ha approvato la attribuzione ai redattori professionisti dell'« Avvenire di Tripoli », del minimo di stipendio delle città che superano i centomila abitanti.

7. - Sindacato Coloniale Fascista degli Industriali del legno.

a) Esecuzione di lavori per infissi. - E' stato interessato il Comando del Genio Militare della

Libia perché tenga presenti gli industriali di Tripoli per l'esecuzione dei lavori di infissi occorrenti per i fabbricati in corso di esecuzione. Si è assicurato il Comando sulla capacità tecnica e sulla attrezzatura delle Ditte industriali del legno che sono in grado di assolvere qualsiasi impegno.

8. - Sindacato Coloniale Fascista degli Esercenti l'industria grafica editoriale ed affini.

a) Modifiche al contratto collettivo poligrafici. - Sono allo studio delle modifiche da apportare al testo del Contratto Collettivo di Lavoro per gli addetti all'industria grafica ed affini della Libia, già approvato dal Governo della Libia e scaduto in seguito al riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali che è stato recentemente prorogato sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

b) Trattamento economico Redattori dell'« Avvenire di Tripoli ». - A seguito dell'intervento dell'Unione Provinciale di Tripoli, il Comitato Interindustriale Provinciale ha approvato la attribuzione ai redattori professionisti dell'« Avvenire di Tripoli », del minimo di stipendio delle città che superano i centomila abitanti.

L'attività dell'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia nel trimestre luglio-settembre 1937-XV

(Relazione del comm. Guglielmo Quadrotta)

Censimento e inquadramento degli artigiani al 30 settembre 1937-XV.

Aziende artigiane iscritte	N. 1729
Aziende artigiane associate:	
Provincia di Bengasi	N. 298
Provincia di Derna	» 102
Provincia di Tripoli e Misurata	» 516
Totale	N. 916

Attività sindacale ed assistenziale.

Contratti collettivi stipulati	N. 6
Riunioni di Comunità	» 24
Vertenze di lavoro prese in esame	» 16
Vertenze di lavoro composte	» 11
Recupero crediti per L. 3.696	» 8
Recupero crediti di artigiani residenti in Italia per L. 41.693	» 5
Assistenza legale e tributaria (pratiche)	» 10
Assistenza varia (esposti e interventi)	» 12
Crediti concessi a mezzo Banco di Napoli per L. 31.000	» 5
Lavori assegnati ad artigiani per lire 942.433	» 28
Pareri per concessionari di licenze (favorevoli n. 30; negativi n. 10)	» 40
Nulla osta richiesti dalle Autorità	» 12
Richiami di operai e di artigiani dall'Italia (pratiche)	» 32

Nomina dei direttori delle Arti coloniali e delle Comunità provinciali.

In attuazione delle norme sulla formazione dei Direttori delle Arti Coloniali e delle Comunità Provinciali contenute negli Statuti dell'Associazione e delle Arti, tutti i soci dell'Associazione sono stati convocati in assemblee di categoria per la designazione dei componenti i Direttori Coloniali e Provinciali. Le assemblee sono state presiedute dai rispettivi Capi delle Arti, assistiti dal Presidente della Associazione, i quali dopo aver reso note ed illustrate le disposizioni degli Statuti, hanno indetto la elezione dei fascisti membri dei Direttori.

Anche presso le Unioni Provinciali, in regolari assemblee autorizzate dai Capi delle Arti tenute a Bengasi e a Derna, sono stati eletti i componenti dei Direttori Coloniali, i verbali delle assemblee sono stati sottoposti dall'Associazione al Governo per l'approvazione ai sensi dell'art. 11, lettera f, dello Statuto.

I Capi delle Arti, ai sensi degli art. 13 e 16 dello Statuto delle Arti Coloniali Fasciste, hanno proceduto alla nomina dei Capi Comunità non proceduto alla nomina dei Capi Comunità per le Provincie di Bengasi, Derna e Tripoli, per i quali i Segretari Federali competenti avevano espresso la loro approvazione. Per la Provincia di Misurata, essendo in corso la costituzione dell'Unione, si è dovuto procedere alla nomina di un rappresentante successivamente alle nomine opportune. Per la Provincia di Tripoli sono stati nominati dalle rispettive assemblee di Comunità i membri dei Direttori della Federazione Fascista ha comunicato il suo nulla osta.

Nomina dei presidenti delle Unioni provinciali.

Essendo scadute le cariche dei Dirigenti preposti agli Uffici periferici della Associazione, ai sensi dell'art. 11, lettera h, dello Statuto, dal Presidente della Associazione e col nulla osta del Segretario Federale competente, sono stati nominati a Presidenti delle Unioni Provinciali i fascisti cav. uff. prof. Ettore Chiorino per Bengasi, cav. prof. Carmine Trotta per Derna, e ing. Gianni Malagoli per Tripoli: le nomine sono state ratificate dal R. Governo della Libia, con note n. 12796, n. 12794, del 27 luglio e n. 9956 del 28 maggio 37-XV rispettivamente. Per l'Unione di Misurata la nomina del Presidente è in corso.

Denuncia obbligatoria di attività artigiana.

Poiché l'art. 8 del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, dispone che è fatto obbligo a tutti gli artigiani esercenti una piccola industria, in cui essi lavorino, con o senza l'aiuto di dipendenti, sia in bottega, sia al proprio domicilio, sia nel luogo designato dal committente, di denunciare la loro attività ed il numero dei dipendenti,

l'Associazione ha reso noto a tutti gli iscritti e per tramite della stampa ai non iscritti, la suddetta disposizione, con le opportune istruzioni per evitare che qualche artigiano contravvenendo alla disposizione di legge possa incorrere nella ammenda fino a L. 2.000 fissata dal citato articolo. L'Associazione ha diramato i relativi moduli di denuncia di attività da riempire dagli artigiani.

Attività contrattuale.

Come nell'attività organizzativa così nell'attività contrattuale, a seguito del riconoscimento giuridico dell'Associazione, si è dovuto procedere alla rinnovazione dei Contratti collettivi di lavoro vigenti, mentre altri ne sono stati stipulati in conformità alle disposizioni del R. Governo.

Sono stati pertanto stipulati due nuovi contratti collettivi di lavoro fra l'Associazione e le Associazioni degli Industriali e dei Lavoratori. 1) Contratto collettivo per il riconoscimento dell'anzianità fascista ai lavoratori dell'Industria e dell'artigianato, stipulato il 30 luglio 1937-XV;

2) Contratto collettivo di lavoro per il trattamento economico ai lavoratori richiamati in servizio nella Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e nei Fasci Giovanili di Combattimento, stipulato il 3 agosto 1937-XV.

In base al primo contratto agli impiegati ed operai iscritti al Partito Nazionale Fascista, anteriormente al 28 ottobre 1922, senza interruzione di data, verrà corrisposto un assegno del 0,20 per cento dello stipendio o salario per ogni mese di iscrizione ai Fasci prima della suddetta data e a quelli che hanno partecipato alla Marcia su Roma e per ogni ferita riportata sarà corrisposto un assegno dell'1,20 per cento.

In base al secondo contratto i richiamati in servizio dalla Milizia e dei fasci Giovanili di Combattimento, hanno diritto ad un terzo della paga giornaliera nei limiti stabiliti dallo stesso accordo.

Sono stati inoltre stipulati su autorizzazione dell'Associazione i seguenti contratti:

1) Contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'Industria edilizia e alle opere pubbliche della Libia, stipulato il 24 luglio 1937-XV fra il Sindacato Coloniale Fascista dei Costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, l'Arte Coloniale Fascista degli Installatori d'Impianti, ed il Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori addetti alla Industria edilizia ed affini;

2) Contratto collettivo di lavoro per gli addetti alle Tipografie dei Giornali quotidiani della Libia, stipulato il 25 luglio 1937-XV fra il Sindacato C. F. degli esercenti l'industria grafica editoriale ed affini, l'Arte C. F. dei Fotografi Grafici ed Affini e il Sindacato C. F. dei Lavoratori della Carta e della Stampa;

3) Contratto Collettivo di lavoro per gli addetti all'Industria Grafica, Editoriale ed Affini della Libia, stipulato il 25 luglio 1937-XV fra il Sindacato C. F. degli esercenti l'Industria Grafica Editoriale ed Affini, l'Arte C. F. dei Fotografi Grafici ed Affini e il Sindacato c. f. dei Lavoratori della Carta e della Stampa;

4) Contratto Collettivo di Lavoro per gli addetti alle aziende industriali ed artigiane del Legno, stipulato il 26 luglio 1937-XV fra il Sindacato C. F. degli Industriali del Legno, l'Arte C. F. del Legno e il Sindacato C. F. dei Lavoratori del Legno e delle Industrie Artistiche.

Con Decreto Governatoriale del 30 settembre 1937-XV, n. 21660 è stato rinnovato il Contratto tipo per lavoratori libici addetti alla industria edile e stradale.

Mutualità artigiana.

Al fine di assistere gli artigiani in caso di malattia è stata prospettata alla Cassa Mutua Malattie per i Lavoratori della Industria e dell'Artigianato l'opportunità di costituire, a fianco della Cassa per i lavoratori, una Cassa facoltativa per gli artigiani. La proposta accolta in massima è in studio.

Assegnazione lavori.

Un notevole importo di lavori, dietro interessamento della Associazione, è stato assegnato agli artigiani del Legno dalla Direzione di Commissariato Militare per la fornitura dei mobili di arredamento.

La ripartizione dei lavori è avvenuta fra n. 28 artigiani tenendo conto delle loro possibilità, necessità e capacità. Per questa assegnazione di lavori l'Associazione, al fine di agevolare le aziende assuntrici del lavoro, si è interessata per esonerare gli artigiani dal versamento della cauzione; e la questione è stata risolta favorevolmente.

Per l'intervento della Associazione anche numerosi altri artigiani hanno ottenuto lavori da Enti pubblici e privati.

Immigrazioni di operai dall'Italia.

L'assegnazione di questi lavori e la brevità del tempo in cui dovevano essere consegnati

hanno sollevato un altro problema di non minore importanza: quello del richiamo di operai dall'Italia data la mancanza della mano d'opera. Sono stati pertanto interessati tutti gli artigiani mobili che avevano assunto lavori richiedendo il numero degli operai che occorrevano loro e della questione è stato investito l'Ufficio Provinciale di Collocamento affinché fosse con sollecitudine consentita l'immigrazione temporanea per tutta la durata dei lavori degli operai richiesti dalle aziende.

Pareri per impianto di nuove aziende artigiane.

In applicazione delle norme del R. D. 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, l'Associazione ha espresso sulle domande di impianto di nuove aziende artigiane, trasmesse dal Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa, il suo parere in relazione alle esigenze della piazza e all'incremento dell'attività delle categorie. Sono stati pertanto espressi pareri favorevoli per l'impianto di aziende di falegnameria, di oleifici, di mulini, di lattonerie, verniciatore e vetraio, per piccoli impianti di fabbriche di gazzose e di lavanderie in località dell'interno; sono stati espressi pareri contrari per l'impianto di una azienda per la fabbricazione di attrezzi agricoli, poiché esiste un sufficiente numero di aziende ben attrezzate in tale ramo di attività che può assorbire il fabbisogno locale; per l'impianto di una azienda da barbiere poiché il numero di tali aziende supera le esigenze della popolazione; per l'impianto di officine meccaniche data l'esistenza in Tripoli di aziende perfettamente attrezzate; per l'impianto di una segheria meccanica poiché sono adeguate al fabbisogno quelle esistenti; per l'impianto di sartorie dato il numero eccessivo di tali aziende; per impianto di aziende del cuoio per le ragioni suesposte; per il trasferimento in Tripoli di una azienda per impianti idraulici, igienici e sanitari.

Istituzione del Consiglio ed Ufficio Coloniale dell'Economia Corporativa di Derna.

Avendo la R. Prefettura di Derna prospettata l'opportunità della istituzione in quella provincia del Consiglio ed Ufficio Coloniale della Economia Corporativa, su richiesta del Governo della Libia, l'Associazione ha espresso parere favorevole a tale istituzione per lo sviluppo delle attività economiche della Provincia e per l'incremento delle aziende artigiane che esplicano ivi la loro attività.

Censimento ed inquadramento delle aziende artigiane.

L'organizzazione degli artigiani iscritti è stata diretta in special modo all'inquadramento di tutte le aziende, eseguendo rilevazioni ed accertamenti che sono stati di ausilio per la rinnovazione degli elenchi degli iscritti.

A tale lavoro è seguita la revisione dello schedario dei soci e degli iscritti e la compilazione del nuovo schedario della Associazione.

L'attività del Dopolavoro artigiano Giacomo Guidi.

Ha ripreso la sua attività il Dopolavoro Artigiano Giacomo Guidi con escursioni artistiche culturali dalle quali gli artigiani possono trarre ammaestramenti per la loro attività e allimento per il loro spirito. La prima di queste escursioni in data 25 luglio è stata compiuta a Sabratha per visitare le antichità, i mosaici e il Teatro Romano. Vi hanno partecipato oltre trecentocinquanta artigiani dopolavoristi con famigliari e dipendenti, ai quali il Soprintendente ai Monumenti e Scavi ha illustrato le opere raccolte nel museo, i mosaici della basilica giustiniana, la struttura, l'architettura, e le opere d'arte in genere e il grandioso teatro romano.

La seconda gita del dopolavoro è stata compiuta il 15 agosto all'oasi di Zanzur dove gli artigiani hanno trascorso un famigliare, campestre ed istruttivo ferragosto. Gli oltre duecentocinquanta artigiani partecipanti hanno infatti visitato le Moschee del luogo, che sono state illustrate dal Capo della Mudiria e partecipato al trattamento familiare organizzato per l'occasione.

Il Dopolavoro Artigiano continuerà ad organizzare manifestazioni che possono arricchire la cultura degli artigiani e ricreare il loro spirito.

ATTIVITA' DELLE ARTI COLONIALI

Arte Coloniale Fascista del Legno.

Per l'eccezionale periodo di lavoro che attraversano le aziende del Legno per le forniture alla Direzione del Commissariato Militare, i componenti la categoria nelle varie riunioni tenute hanno prospettato l'opportunità di essere sovvenzionati da qualche Ente creditizio della Colonia. L'Associazione ha esplicato la sua attività in merito e la questione è in corso. Sono stati espressi inoltre pareri favorevoli per l'impianto di nuove aziende artigiane del legno in considerazione delle possibilità di sviluppo e di lavoro delle aziende.

Arte Coloniale Fascista dei Ceramisti Decoratori e affini.

In relazione ai lavori assunti dalla categoria del legno, i pittori e verniciatori si sono riuniti per prendere accordi con i dirigenti della Comunità del Legno per la verniciatura dei mobili, affinché tutte le due categorie in piena collaborazione possano eseguire il lavoro e far fronte agli impegni.

Arte Coloniale Fascista dei Trasporti.

La Comunità dei Trasporti ha esaminato le domande trasmesse dalla Direzione di Polizia per impianti di autorimesse, ed ha espresso parere favorevole per due di esse. Sono stati espressi anche numerosi pareri per concessioni di nuove licenze per esercenti autovetture da piazza.

In detto convegno vennero fissate le linee d'azione delle organizzazioni dei lavoratori agricoli sia per quanto riguarda il campo economico sia per quello assistenziale.

Inoltre nell'intento di cooperare allo sforzo del Regime inteso a garantire alla Nazione il suo fabbisogno in qualsiasi circostanza, venne stabilito di svolgere una particolare azione al fine d'intensificare tutte le culture per offrire alla Colonia una più larga possibilità di prodotti agricoli.

Visite ed ispezioni.

Durante il trimestre luglio-settembre sono state eseguite visite ed ispezioni nei centri rurali più importanti ed è stato rilevata l'efficienza delle varie organizzazioni e la regolarità amministrativa dei singoli Uffici dipendenti.

Attività contrattuale.

Durante il trimestre sono stati stipulati i seguenti contratti:
Compartecipanti N. 82
Mezzadria » 1

Inoltre si sono ultimato le operazioni relative alla trasformazione dei vecchi contratti col nuovo patto collettivo di lavoro.

Vertenze di lavoro.

Nel trimestre anzidetto sono state presentate per la risoluzione n. 22 vertenze di lavoro di cui, n. 2 respinte, n. 20 risolte per via sindacale.

Attività economica.

Nel trimestre luglio-settembre è stato studiato l'andamento dei vari mercati in relazione agli aumentati bisogni delle famiglie coloniali.

In rapporto ai riflessi nel campo agricolo è stato effettuato uno studio delle situazioni dei vari settori agricoli per fronteggiare vittoriosamente ogni difficoltà e per organizzare la produzione di quanto si renda necessario, e ciò con carattere di orientamento verso una vera indipendenza economica.

Attività assistenziale - Previdenziale - Mutualistica.

Un vasto campo ha esplicato questa Associazione con l'attività assistenziale ottenendo ab-

buoni di rette ospedaliere a famiglie bisognose, interessandosi presso le Opere Assistenziali e presso i vari Municipi della Colonia, ottenendo visite mediche gratuite, somministrazione gratuita di medicinali ed in casi particolarmente pietosi anche dei sussidi.

Però, dato lo svolgimento raggiunto dall'Associazione si rende necessario l'immediata attuazione dei benefici dell'Assicurazione sui sinistri agricoli e contro la tubercolosi per i coloni e mezzadri e le loro famiglie, l'assicurazione per la invalidità e vecchiaia e quella per la maternità alle donne dei campi, nonché altre misure di ordine preventivo assistenziale e sanitario.

Istruzione professionale ed educazione morale.

Questa Associazione ha impartito disposizioni alle organizzazioni dipendenti di intensificare l'opera di potenziamento culturale e tecnico dei lavoratori dell'Agricoltura e ciò per rendere possibile ai predetti lavoratori di migliorare ed ampliare le proprie cognizioni professionali.

Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico in Libia nel mese di settembre 1937-XV

Numero d'ordine	ENTI COOPERATIVI	ORGANISMI ESISTENTI		VARIAZIONI		ORGANISMI		Numero dei soci alla fine del mese di settembre 1937-XV	Capitale sociale alla fine del mese di settembre 1937-XV	Fondo riserva alla fine del mese di settembre 1937-XV
		Alla fine del mese precedente	Alla fine del mese di settembre 1937-XV	in +	in -	aderenti	non aderenti			
1	Cooperative di consumo	3	3	-	-	3	-	941	184.000,-	-
2	Cooperative elettriche	4	4	-	-	4	-	73	120.000,-	25.000,-
3	» di produzione e lavoro	1	1	-	-	1	-	30	30.000,-	-
4	» fra pescatori	2	2	-	-	2	-	55	10.000,-	500,-
5	» di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	» di trasporti marittimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	» di lavoro agricolo	6	6	-	-	5	1	165	18.500,-	71.375,70
8	» edilizie	2	2	-	-	2	-	1831	232.700,-	124.632,52
9	Consorzi Agrari	1	1	-	-	1	-	179	149.100,-	761.310,-
10	Cantine Sociali	1	1	-	-	1	-	49	7.500,-	-
11	Latterie Sociali	1	1	-	-	1	-	-	-	-
12	Cooperative ortofruttilicole	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cooperative fra artigiani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Essiccatoi cooper. di fertilizzanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fabbriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Oleifici cooperativi	-	-	-	-	1	-	579	116.306,30	-
17	Mutue agrarie assicurazioni bestiame	3	3	-	-	-	-	-	-	-
18	Società di mutuo soccorso	-	1	1	-	-	-	-	-	-
19	Consorzio di cooperative di costruzioni e trasporti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		23	25	1	-	22	3	3919	959.906,30	998.360,85

Cooperative e mutue in liquidazione N. 1.
Cooperative con gestione Commissariato N. 3.
Cooperative e mutue già liquidate N. -

L'attività dell'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura della Libia nel trimestre luglio-settembre 1937-XV

(Relazione del dott. Enrico Caretti)

Attività organizzativa.

In questo ultimo periodo è stata rilevata la perfetta efficienza raggiunta dall'Organizzazione sui vari problemi tecnici e sociali che investono i lavoratori dell'Agricoltura.

E' stato esaltato il contributo del lavoro in rapporto alla produzione agricola, e la attività dell'Associazione è stata integrata per elevare la coscienza, la dignità ed il tenore di vita

delle masse rurali ed il miglioramento della loro economia.

Tesseramento.

Nel decorso trimestre sono state distribuite oltre 1000 tessere.

I dati di cui sopra rispecchiano la situazione numerica delle categorie e rappresentano inoltre il risultato dell'azione svolta dai vari

Uffici dipendenti da questa Associazione diretta, per quanto possibile, a rendere completo il lavoro d'inquadramento dei vari lavoratori dell'Agricoltura.

Assemblee di categoria e Riunioni di dirigenti.

Un'importante convegno dei dirigenti delle Unioni dei Lavoratori agricoli della Colonia si è svolto nel decorso trimestre.

Consistenza e movimento degli associati e rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia - Situazione al 30 settembre 1937-XV

DATORI DI LAVORO

Associazione Fascista degli Industriali della Libia

Numero d'ordine	TESSERATI				RAPPRESENTATI													
	Situazione alla fine del mese precedente	Nuovi tesserati	Soci cessati	Situazione al 31-9-37	NUOVI CENSITI										CANCELLATI			
					Per integrazione di complemento	Per inizio attività	Per passaggio da altra associaz.	Per trasferimento in colonia	Storni per errata attribuz. di Sind.	TOTALI nuovi censiti	Per revocazione di contributo	Per cessazione di attività	Per trasferimento dalla Colonia	Per passaggio ad altra associaz.	Storni per errata attribuz. di Sind.	TOTALI cancellati		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SINDACATI COLONIALI																		
1	161	6	—	167	229	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241
2	20	6	—	26	56	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
3	22	2	—	24	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
4	10	1	—	11	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
5	2	—	—	2	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
6	28	—	—	28	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
7	19	4	—	23	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
8	5	—	—	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
9	17	—	—	17	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
10	32	2	—	34	45	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
11	15	—	—	15	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263
12	127	120	—	247	2263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2263
Totale Industriali																		
	458	141	—	599	2872	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2886

Associazione Fascista dei Commercianti della Libia

1	44	4	—	48	46	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
2	37	—	6	31	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
3	45	2	—	47	64	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
4	53	13	—	66	59	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
5	209	—	3	206	226	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232
6	125	5	—	130	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195
7	75	2	—	77	76	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
8	134	—	2	132	147	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
9	103	2	—	105	117	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
10	218	23	—	241	239	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261
11	110	5	—	115	118	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
12	38	8	—	46	47	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
13	29	1	—	30	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
14	93	8	—	101	97	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105
15	33	3	—	36	38	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
16	41	—	10	31	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
17	42	—	3	39	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
18	26	—	—	26	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
19	16	1	—	17	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
20	21	—	—	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Totale Commercianti																		
	1492	77	34	1545	1734	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1789

Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia

1	254	11	—	265	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420
2	94	4	—	98	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	388
3	7	1	—	8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Totale Agricoltori																		
	355	16	—	371	828	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	829

LAVORATORI

Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia

1	76	21	—	97	278	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	299
2	130	21	—	151	324	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	341
3	28	1	—	29	100	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
4	323	73	—	396	667	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721
5	20	4	—	24	94	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
6	1842	83	—	1925	4222	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4275
7	225	35	—	260	616	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	639
8	25	5	—	28	281	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265
9	47	—	—	47	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84
10	235	27	—	262	562	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	563
11	108	12	—	118	188	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195
Totale lavoratori dell'Industria																		
	3057	282	—	3339	7391	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7599

LAVORATORI

Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia

Numero d'ordine	TESSERATI				RAPPRESENTATI													
	Situazione alla fine del mese precedente	Nuovi tesserati	Soci cessati	Situazione al 31-9-37	NUOVI CENSITI										CANCELLATI			
					Per integrazione di complemento	Per inizio attività	Per passaggio da altra associaz.	Per trasferimento in colonia	Storni per errata attribuz. di Sind.	TOTALI nuovi censiti	Per revocazione di contributo	Per cessazione di attività	Per trasferimento dalla Colonia	Per passaggio ad altra associaz.	Storni per errata attribuz. di Sind.	TOTALI cancellati		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SINDACATI COLONIALI																		
1	235	11	—	246	539	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	542
2	76	14	—	90	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
3	362	18	—	373	690	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	692
4	39	2	—	41	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
5	86	—	—	84	90	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90
Totale lavoratori del commercio																		
	898	45	9	934	1575	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1579

Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura della Libia

1	51	—	—	51	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
2	1134	2	—	1135	3078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3081
3	1790	6	—	1791	898	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	897
Totale lavoratori dell'agricoltura																		
	2975	8	—	2977	4064	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4067

ESERCENTI ATTIVITÀ AUTONOME

Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia

1	51	3	—	54	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
2	11	—	—	11	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
3	14	—	—	14	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
4	6	1	—	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
5	53	—	—	53	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
6	43	2	—	45	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103
7	25	—	—	25	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
8	7	—	—	7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
9	6	—	—	6	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
10	46	7	—	53	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
11	16	1	—	17	29	—	—											

Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di Aziende Industriali della Libia

(Approvato con D. G. 31 ottobre 1937-XVI, n. 17303)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006; Visti gli articoli 40 e 41 delle norme integrative ed esecutive dell'ordinamento sindacale Libico, approvato con D. M. 27 dicembre 1936-XV;

Visto il contratto collettivo per i Dirigenti delle Aziende Industriali, stipulato in data 2 agosto 1937-XV tra l'Associazione Fascista degli Industriali ed il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti delle Aziende Industriali; Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA:

Il contratto collettivo per i Dirigenti delle Aziende Industriali stipulato in data 2 agosto 1937-XV tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia e il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti delle Aziende Industriali è approvato.

Tripoli, il 31 ottobre 1937-XV.

p. Il Governatore Generale
BRUNI

TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

In Tripoli d'Africa, il giorno 2 del mese di agosto 1937-XV;

fra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia, rappresentata dal suo Presidente cav. uff. Luciano Lanino per delega dei Presidenti dei Sindacati Coloniali degli Industriali ad essa aderenti;

e il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti di aziende industriali, rappresentato dal suo Presidente cav. uff. Ing. Franco Valentino;

visto il D. G. n. 7494 del 21 aprile 1937-XV con il quale è stata autorizzata la costituzione dell'Associazione Fascista degli Industriali della Libia e del Sindacato Coloniale Fascista dei dirigenti di aziende industriali e accordata alle dette Associazioni professionali la capacità giuridica a stipulare contratti collettivi di lavoro;

premessi che in Italia è stata riconosciuta l'opportunità che il trattamento di liquidazione dei dirigenti di aziende, che percepiscono retribuzioni non eccedenti a L. 60.000 annue, sia stabilito in misura superiore a quella prevista dalla legge sul contratto d'impiego privato, e ciò in relazione all'importanza e alla delicatezza delle funzioni dei dirigenti, ed alla posizione preminente e di responsabilità che essi assumono nelle aziende;

ritenuto che in Libia è altresì opportuno tenere conto, dato il limitato numero delle aziende industriali, della posizione del dirigente per le speciali condizioni professionali e dell'industria, ed anche in considerazione delle consuetudini in materia di ferie e viaggi riguardanti il trattamento dei funzionari alle dipendenze del Governo della Libia;

si è convenuto quanto segue:

ART. 1.

Il presente contratto non si applica ai casi di contratto per retribuzione annuali eccedenti L. 60.000 (sessantamila).

ART. 2.

Il presente contratto non modifica i contratti individuali più favorevoli per i dirigenti.

ART. 3.

In caso di licenziamento non per colpa dei dirigenti ai sensi dell'art. 9 terzo comma della

legge 13 novembre 1934 sull'impiego privato, come del caso di dimissioni, dovranno essere osservati dalle parti i seguenti termini di preavviso:

- a) fino a tre anni di anzianità mesi tre;
- b) da tre a sei anni di anzianità mesi quattro;
- c) oltre sei anni di anzianità mesi sei.

In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

ART. 4.

In caso di licenziamento non per colpa dei dirigenti ai sensi dell'art. 9 terzo comma della legge sul contratto d'impiego privato, spettano una indennità stabilita come segue:

Un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità.

Vanno calcolati agli effetti dell'indennità, gli anni interi di servizio prestato dal dirigente nell'azienda, compreso il periodo di prova. Quando all'atto del licenziamento la frazione di anno è superiore a sei mesi, detta frazione verrà conteggiata come anno intero e solo in tal caso.

L'anzianità di servizio ai dirigenti ex combattenti nella grande guerra 1915-1918, agli effetti del preavviso di licenziamento, sarà aumentata di sei mesi:

- a) per ogni anno di campagna;
- b) per ogni distintivo, ferita o mutilazione;
- c) per ogni decorazione al valore;
- d) per ogni semestre di comprovata appartenenza al P. N. F. prima della Marcia su Roma e sempre che tale appartenenza non sia stata mai interrotta e perduri tuttora.

Per ex combattenti s'intendono quelli che nella grande guerra 1915-18 furono assegnati ai Corpi o Reggimenti operanti, compresi nella zona del Comando di Divisione mobilitata.

Fra le decorazioni al valore non è compresa la Croce di guerra semplice mentre invece è da considerarsi la Croce di guerra al valore militare.

La maggiorazione di anzianità di cui alla lettera b) del presente articolo sarà estesa, nella misura ed ai medesimi effetti, agli iscritti al P. N. F. che abbiano riportato ferite o mutilazioni contemplate nella lettera d).

La retribuzione agli effetti del calcolo delle indennità viene fissata dalla media mensile delle retribuzioni percepite dal dirigente durante il servizio prestato. Si considerano come retribuzioni, oltre allo stipendio, tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, nonché le gratificazioni che non abbiano carattere eccezionale.

Il valore venale delle prestazioni in natura (alloggio e simili) sarà considerato come facente parte della retribuzione.

ART. 5.

Tanto il trattamento di preavviso quanto quello di indennità stabilito dalla presente convenzione, a tutti gli effetti, vanno considerati come ineludibili nel loro complesso e non può quindi l'uno o l'altro essere invocato separatamente in aggiunta a trattamenti più favorevoli di indennità e di preavviso, stabiliti dalla legge, dall'uso e dai contratti individuali.

Inoltre l'indennità tranne patto espresso in contrario, non si cumula con quanto spetta al dirigente da istituzioni di previdenza, per la somma corrispondente ai contributi della ditta. Nel caso che il trattamento di previdenza sia inferiore all'indennità prevista dalla pre-

sente convenzione dovrà essere corrisposta dalla ditta al dirigente la differenza.

ART. 6.

Il Dirigente durante il contratto d'impiego ha diritto ad un periodo annuale di riposo retribuito. Tale periodo non può essere minore di:

- a) 20 giorni per anzianità di servizio inferiore ai tre anni;
- b) 30 giorni per anzianità di servizio superiore ai tre anni e inferiore ai sei;
- c) 45 giorni di anzianità di servizio superiore ai sei anni.

Ove le esigenze dell'azienda lo impongono, potranno essere sostituite al congedo continuativo riposi più brevi, oppure il cumulo delle ferie, purché sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo previsto.

E' rimessa alla ditta la scelta dell'epoca in cui far cadere il periodo di riposo.

Nell'eventualità che il dirigente intendesse trascorrere le proprie ferie nel Regno, i suddetti periodi saranno maggiorati del tempo necessario per i viaggi di andata e ritorno calcolati per il percorso più breve.

In tal caso il dirigente ha diritto anche al rimborso del biglietto di andata e ritorno (via mare).

ART. 7.

Il presente contratto collettivo ha la durata di sei mesi ed entra in vigore dalla data di approvazione del Governo della Libia.

S'intenderà rinnovato per un uguale periodo di tempo ove non venga data disdetta da una delle parti stipulanti con preavviso di tre mesi prima della scadenza e così per successivi periodi.

ART. 8.

Per assicurare la completa e corretta applicazione della presente convenzione, le ditte comunicheranno al 1° gennaio di ogni anno al Sindacato Coloniale Fascista dei dirigenti di aziende industriali, l'elenco nominativo dei dirigenti alle proprie dipendenze, indicando per ciascuno la qualifica e le mansioni, e ne daranno contemporaneamente notifica agli interessati.

Coloro che si riterranno erroneamente compresi ed esclusi da tale elenco, hanno facoltà di ricorrere entro 15 giorni al Sindacato predetto indicandone i motivi.

Il Sindacato, compiuta la necessaria istruttoria, trasmetterà gli atti con il proprio parere all'Associazione degli industriali, la quale deciderà in merito.

Il Sindacato ha in ogni caso facoltà di ricorrere all'Associazione degli industriali contro la inclusione e la esclusione nell'elenco dei dirigenti o la mancata comunicazione del medesimo da parte della ditta.

Contro la decisione dell'Associazione degli Industriali è ammesso da parte delle ditte e dei dirigenti, ricorso al Comitato Coloniale Intersindacale che deciderà in merito.

Per le materie non regolate dalla presente convenzione valgono le disposizioni di legge sull'impiego privato, sancite dal R. D. 13 novembre 1924 n. 1825 esteso alla Libia con R. D. 4 giugno 1936-XIV n. 1337, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Governo della Libia del 1° agosto 1936 n. 23.

Per l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia: *L. Lanino*

Per il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti di Aziende Industriali:

F. Valentino

Contratto collettivo di lavoro per il trattamento economico ai lavoratori richiamati in servizio nella M. V. S. N. e nei FF. GG. di Combattimento

(Approvato con D. G. 26 novembre 1937-XVI, n. 25582)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935 n. 2006; Visti gli articoli 40 e 41 delle norme integrative ed esecutive dell'ordinamento sindacale libico approvato con il D. M. 27 dicembre 1936 anno XV;

Visto il contratto collettivo per il trattamento economico ai lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia richiamati in servizio dalla M. V. S. N. e dai Fasci Giovanili di Combattimento stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'Industria della Libia e l'Associazione Fascista degli Industriali, e l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia; Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA:

Il contratto collettivo per il trattamento economico ai lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia richiamati in servizio dalla M. V. S. N. e dai Fasci Giovanili di Combattimento stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'Industria della Libia, l'Associazione Fascista degli Industriali e l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia, è approvato.

Tripoli, il 26 novembre 1937-XVI.

Il Governatore Generale
BALBO

TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

In Tripoli d'Africa il giorno 3 del mese di agosto 1937 anno XV;

tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia, rappresentata dal suo Presidente cav. uff. Ing. Luciano Lanino;

l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia, rappresentata dal suo Presidente commendatore Guglielmo Quadrotta;

e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia, rappresentata dal suo Presidente cav. Angelo Serrani;

Visti i decreti Governatoriali n. 7494, n. 7500 e n. 7497 del 21 aprile 1937 anno XV con i quali è autorizzata la costituzione delle Associazioni Fasciste degli Industriali, degli Artigiani e dei Lavoratori dell'Industria nella Libia e accordata alle dette Associazioni professionali la capacità giuridica a stipulare contratti collettivi di lavoro;

Ritenuto necessario regolare i rapporti economici dei lavoratori richiamati in servizio nella M. V. S. N. o ai FF. GG. CC.; Si è convenuto quanto segue:

ART. 1.

La chiamata in servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. viene fatta con cartolina verde e con cartolina color bianco.

La cartolina color verde rappresenta il comando contenuto nel disposto di cui all'art. 1 del R. D. L. 20 agosto 1923, n. 1880 per cui il precettato ha l'obbligo assoluto di rispondere alla chiamata e il datore di lavoro ha l'obbligo assoluto di lasciare il precettato in libertà, alla data e all'ora stabilita e per tutto il periodo di tempo che l'Autorità della Milizia riterrà necessario. Il datore di lavoro prende cognizione della chiamata a mezzo di un tagliando, che gli viene rilasciato dall'Autorità della Milizia. A servizio ultimato la stessa Autorità lo rende edotto della durata di esso.

La cartolina color bianco rappresenta un semplice invito al lavoratore di assumere servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. e un semplice invito al datore di lavoro di lasciare il dipendente in libertà compatibilmente con le esigenze professionali. Il lavoratore non può accettare l'invito senza il consenso del suo principale. Questi deve dichiarare, nella cartolina di chiamata, che gli viene esibita dal lavoratore, se accorda o meno il richiesto permesso. La cartolina color bianco deve sempre fissare la scadenza del servizio. Accolto l'invito il servizio diviene obbligatorio fino alla scadenza prestabilita. Scaduto il termine il richiamato è in libertà salvo che alla scadenza egli sia precettato con cartolina color verde.

I Comandi della M. V. S. N. e dei FF. GG. CC. cureranno di spedire la cartolina di chiamata, tempestivamente, onde evitare repentine, dannose interruzioni nel lavoro delle aziende.

ART. 2.

In osservanza all'art. 1 del R. D. L. 20 agosto 1923, n. 1880 il trattamento economico da farsi, da parte dei datori di lavoro, ai dipendenti impiegati (che beneficiano delle disposizioni di legge sul contratto di impiego privato) allorquando i medesimi sono chiamati in servizio nella M. V. S. N. e nei FF. GG. CC. è quello stesso che le predette disposizioni prevedono in caso di richiamo alle armi nelle altre forze Armate dello Stato.

ART. 3.

Si conviene che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere per ogni giorno lavorativo dell'azienda i due terzi del guadagno complessivo giornaliero, calcolato sulla media della quindicina precedente alla chiamata, ai dipendenti prestatori d'opera allorquando i medesimi

simi sono chiamati in servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. con cartolina verde. Limitatamente però a un periodo complessivo di venti giornate lavorative all'anno. Tale trattamento economico avrà attuazione dal 28 ottobre, intendendosi che da questa data stessa abbia a decorrere il periodo annuale.

ART. 4.

In esecuzione della lettera, non solo, ma dello spirito del disposto di cui all'articolo 1 del R. D. L. 20 agosto 1923, n. 1880 il richiamo nella M. V. S. N. e nei FF. GG. CC. non può dare motivo a licenziamento né all'applicazione di condizioni di lavoro diverse e più gravose di quelle cui gli impiegati e i prestatori d'opera sono normalmente soggetti per causa ed in compenso del minor rendimento che i medesimi abbiano a produrre in conseguenza del loro richiamo in servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. anche se la durata di tale servizio (che sarà tuttavia contenuta nei limiti dello stretto indispensabile) abbia a superare i termini, oltre i quali i datori di lavoro sono sciolti dall'obbligo di una qualsiasi retribuzione finanziaria.

ART. 5.

Le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno previ intese col Comando Gruppo Legioni Libiche della M. V. S. N. e col Comando dei FF. GG. CC. per l'applicazione del presente accordo alle situazioni inerenti ai particolari rapporti di prestazione d'opera.

ART. 6.

Le eventuali controversie inerenti all'applicazione del presente accordo saranno risolte in via conciliativa tra le Associazioni Sindacali e dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

ART. 7.

Il presente accordo entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Governo della Libia.

Per l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia
Luciano Lanino

Per l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia
Guglielmo Quadrotta

Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia
Angelo Serrani

Contratto collettivo di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti delle aziende artigiane di barbieri e parrucchiere ed affini alla Cassa Mutua Malattie per gli addetti al Commercio

(Approvato con D. G. 30 novembre 1937-XVI, n. 24301)

DECRETA:

Il contratto collettivo per l'iscrizione dei lavoratori parrucchieri, barbieri ed affini alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio stipulato tra l'Arte Coloniale Fascista dei Parrucchieri, Barbieri ed Affini e il Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori del Turismo ed Ospitalità, è approvato.

Tripoli, 30 novembre 1937-XVI.

p. Il Governatore Generale
BRUNI

TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

In Tripoli d'Africa addì 25 giugno 1937-XV; tra l'Arte Coloniale Fascista Parrucchieri, Barbieri ed affini rappresentata dal suo Capo

d'Arte signor Nunzio Bellasai e il Sindacato Coloniale Fascista Lavoratori del Turismo e dell'Ospitalità, rappresentato dal suo Segretario dott. Ugo Petrelli;

viste le lettere dei Presidenti delle Associazioni Fasciste degli Artigiani e dei lavoratori del Commercio, n. 884 e n. 1541 in data 24 giugno 1937-XV con le quali sono autorizzati a stipulare il presente contratto collettivo; considerato che in base al DD. GG. 21 aprile 1937-XV n. 7500 e 7498 è stata accordata alle dette associazioni la necessaria capacità giuridica a stipulare contratti collettivi di lavoro;

visti i RR. DD. 24 ottobre 1929-VII n. 1948 e 30 dicembre 1932-XI n. 1705 che conferiscono personalità giuridica alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio e ne approvano lo statuto;

si è stipulato il presente contratto collettivo che disciplina le norme per l'iscrizione dei lavoratori barbieri, parrucchieri ed affini alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio.

Art. 1

Tutti i datori di lavoro rappresentati dall'Arte Coloniale Fascista Parrucchieri, Barbieri ed affini, aderenti all'Associazione Fascista degli artigiani della Libia, hanno l'obbligo di iscriverli alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio i lavoratori dipendenti rappresentati dal Sindacato Coloniale Fascista lavoratori del Turismo e dell'Ospitalità, aderenti all'Associazione Fascista dei lavoratori del Commercio.

Art. 2

Per effetto della iscrizione alla Cassa gli obblighi derivanti ai datori di lavoro per indennità, stipendi o salari spettanti in caso di malattia ai loro dipendenti, in virtù di leggi, consuetudini e contratti locali di lavoro, nonché le indennità e sussidi complementari previsti dallo statuto della Cassa saranno soddisfatti esclusivamente a mezzo della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio con le modalità e i limiti stabiliti nelle norme contenute nello statuto della Cassa stessa.

A tal fine s'intendono qui riportate le disposizioni del predetto statuto il quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto collettivo e dalle disposizioni statutarie della Cassa.

In tal caso l'onere delle indennità e dei sussidi, nella stessa misura prevista dallo statuto della Cassa, resterà ad esclusivo carico del datore di lavoro, rimanendo integri tutti i suoi obblighi verso la Cassa stessa.

Art. 3

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore nella misura complessiva del 3% della retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente.

Spetta al datore di lavoro l'obbligo di trattenere sulla retribuzione del lavoratore l'ammontare della quota versata per conto di quest'ultimo, il quale non potrà rifiutarsi di consentire alla trattenuta.

Il contributo è pariteticamente tra datore di lavoro e lavoratore.

Art. 4

Il contributo deve essere versato con le modalità che saranno fissate dalla Direzione Compartimentale della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio in relazione a quanto è prescritto dallo statuto della Cassa e sentito il parere delle Associazioni contraenti.

Art. 5

La Cassa non corrisponderà alcuna indennità o sussidio al lavoratore animalato, se il ri-

spettivo datore di lavoro non avrà temperato agli obblighi che gli derivano dal presente contratto collettivo e dalle disposizioni statutarie della Cassa.

In tal caso l'onere delle indennità e dei sussidi, nella stessa misura prevista dallo statuto della Cassa, resterà ad esclusivo carico del datore di lavoro, rimanendo integri tutti i suoi obblighi verso la Cassa stessa.

Art. 6

Il periodo di carenza previsto dall'art. 11 dello statuto della Cassa grava sul lavoratore.

Art. 7

Il presente contratto collettivo avrà la durata di anno uno e si intende rinnovato per uguale periodo, e successivi, qualora una delle parti contraenti non ne dia regolare disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Arte Coloniale Fascista Parrucchieri Barbieri ed Affini Bellissai Nunzio

Per il Sindacato Col. Fascista Lavoratori del Turismo e Ospitalità Ugo Petrelli

Contratto collettivo per il riconoscimento della anzianità fascista ai lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia

(Approvato con D. G. 26 novembre 1937-XVI n. 16262)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 19 aprile 1935, n. 2006; Visti gli articoli 40 e 41 delle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento sindacale libico, approvato con D. G. 27 dicembre 1936;

Visto il contratto collettivo per il riconoscimento dell'anzianità fascista ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia stipulato in data 10 luglio 1937, anno XV, tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria della Libia;

Sentito il parere del Comitato Coloniale Intersindacale;

DECRETA:

Il contratto collettivo per il riconoscimento dell'anzianità fascista ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia, stipulato in data 30 luglio 1937-XV tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria della Libia è approvato. Tripoli, il 26 novembre 1937-XVI.

Il Governatore Generale BALBO

TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

In Tripoli d'Africa, il giorno 30 del mese di luglio 1937-XV;

tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia, rappresentata dal suo Presidente cav. uff. Luciano Lanino;

l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia, rappresentata dal suo Presidente comm.

Contratto tipo di lavoro per i cittadini libici dipendenti da imprese edili, stradali ed affini

(D. G. 29 settembre 1937-XV n. 22380)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 32 del R. D. 29 aprile 1935 che attribuisce la facoltà al Governatore Generale della Libia di stabilire contratti tipo di lavoro da osservarsi dagli assuntori di prestatori d'opera cittadini italiani libici;

Considerato che non essendo ancora costituiti i competenti organi del Consiglio Interprovinciale dell'Economia Corporativa, che per disposto dell'articolo precedentemente citato devono pronunciarsi su tali contratti, è necessario attendere a stabilire condizioni più particolareggiate di lavoro fino alla loro costituzione;

Visto il D. G. 4 maggio 1936-XIV, n. 8277 con il quale sono state stabilite le paghe minime e

massime per i lavoratori libici;

Ritenuta peraltro la necessità e l'urgenza di stabilire dei salari minimi e massimi per i cittadini italiani libici dipendenti dalle imprese appaltatrici di opere pubbliche e private, adibiti ai lavori attinenti alle industrie edili, stradali ed estrattive che tengano conto del mutato costo della vita e delle necessità della produzione;

Sentito il Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA

ART. 1

Gli assuntori di prestatori d'opera cittadini italiani libici sono tenuti all'osservanza del pre-

sente contratto tipo di lavoro per i cittadini italiani libici dipendenti da imprese di opere pubbliche e private di carattere edilizio, stradale, marittimo ed affini.

Il presente contratto tipo ha efficacia in tutta la Libia.

AMMISSIONE AL LAVORO E DOCUMENTI

ART. 2

Per l'assunzione nella categoria di operai qualificati l'operaio deve presentare i seguenti documenti:

- a) carta d'identità;
- b) libretto di lavoro.

Il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale di data anteriore a tre mesi.

L'operaio dovrà dichiarare il suo domicilio segnalando al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti

PERIODO DI PROVA

ART. 3

L'assunzione in servizio di un operaio è sempre fatta attraverso un periodo di prova che potrà durare al massimo sei giorni di lavoro.

In base all'esito della prova il datore di lavoro confermerà o meno l'assunzione del lavoratore ed in ogni caso fissa la paga da corrispondersi con decorrenza dal primo giorno dell'assunzione, la quale paga non potrà mai essere inferiore ai minimi stabiliti per la categoria nella quale esso ha prestato servizio.

L'operaio che durante il periodo di prova viene licenziato, ovvero che alla fine del periodo di prova stesso non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fattegli, lascerà senz'altro il cantiere e gli verranno pagate le giornate di lavoro compiute in base alla paga minima per la categoria nella quale avrà prestato la sua opera.

DISCIPLINA E GERARCHIA

ART. 4

La disciplina del lavoro, come l'assegnazione, l'assunzione al lavoro, la determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto o macchinario, e in genere

la fissazione dei criteri e dei modi per l'andamento del lavoro, sono di esclusiva ed insindacabile competenza del datore di lavoro.

L'operaio nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.

QUALIFICHE E PAGHE

ART. 5

Le paghe da corrispondersi ai prestatori d'opera cittadini italiani libici, dipendenti da imprese industriali edili, stradali ed estrattive, appaltatrici di opere pubbliche e private, dovranno essere contenute nei limiti minimi e massimi sotto indicati:

	PAGA	
	Minima	Massima
Maestranze qualificate:		
Muratori, motoristi, meccanici, cementisti.	da L. 12	a L. 18
Falegnami, minatori, fabbri.	» » 9	» » 12
Maestranze comuni:		
Terrazzieri, manovali ed affini (non qualificati)	da L. 6	a L. 9
Garzoni (dai 14 ai 18 anni)	» » 4	» » 6

Le paghe suddette s'intendono per una giornata lavorativa conforme alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 6

Le imprese sono obbligate a fornire gratuitamente nei cantieri l'acqua sufficiente a soddisfare le inderogabili necessità degli operai, così pure è fatto obbligo, nei cantieri situati a distanza notevole dai centri abitati, di fornire ai propri operai generi alimentari a prezzi non superiori a quelli correnti nei centri più vicini.

ART. 7

Il trasporto degli operai dal luogo dell'ingaggio al luogo del lavoro è a carico delle imprese.

Nel caso che il trasporto sia effettuato per una distanza superiore ai cento chilometri è fatto obbligo alle maestranze di non abbandonare il cantiere se non al termine del periodo stabilito per iscritto all'atto dell'ingaggio.

I contravventori a tale disposizione saranno puniti dall'autorità politica locale con provvedimenti di polizia.

Tripoli, il 29 settembre 1937-XV.

Il Reggente del Governo BRUNI

Elenco generale dei contratti e accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni Sindacali Libiche

1. - Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione stipulato tra il Sindacato Coloniale Fascista dei panificatori ed affini ed il Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori del commercio alimentare. Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 24 dell'11 giugno 1937-XV.
2. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti dei salari e degli stipendi ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'industria della Libia. Data della stipulazione: 5 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.
3. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali ai lavoratori dell'agricoltura della Libia stipulato tra l'Associazione Fascista degli Agricoltori e l'Associazione Fascista dei Lavoratori della Agricoltura della Libia. Data della stipulazione: 10 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.
4. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali ai dipendenti di aziende artigiane di barbiere, parrucchiere ed affini. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia. Data della stipulazione: 5 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.
5. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti sui salari e sugli stipendi ai lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dall'Associazione dei Commercialisti e dalle aziende commerciali rappresentate dall'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercialisti, l'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia. Data della stipulazione: 8 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 26 del 10 luglio 1937-XV.
6. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali agli addetti ad agenzie e studi professionali. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti ed il Sindacato Coloniale Fascista degli addetti ad agenzie e studi professionali. Data della stipulazione: 8 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 26 del 10 luglio 1937-XV.
7. - Contratto collettivo di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti dalle agenzie e studi professionali della Libia alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia ed il Sindacato Col. Fasc. per i dipendenti da agenzie e studi professionali. Data della stipulazione: 29 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.
8. - Contratto collettivo per l'iscrizione dei lavoratori del commercio alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori del commercio della Libia. Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.
9. - Contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consumo e vendita della Libia alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercialisti e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia. Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.
10. - Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende industriali. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli industriali e il Sindacato Coloniale Fascista dei dirigenti di aziende industriali. Data della stipulazione: 2 agosto 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 46 dell'11 novembre 1937, anno XVI.
11. - Contratto collettivo per la costituzione e il regolamento della Cassa Mutua Malattie per i lavoratori dell'industria e dell'artigianato. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria della Libia. Data della stipulazione: 24 maggio 1937-XV.
12. - Contratto collettivo relativo al trattamento economico ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato richiamati in servizio dalla M. V. S. N. e dal FF. GG. di Combattimento. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria, l'Associazione Fascista degli Industriali e l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia. Data della stipulazione: 3 agosto 1937-XV.
13. - Contratto collettivo per l'iscrizione alla Cassa Mutua Malattie per gli addetti al Commercio dei dipendenti dalle aziende artigiane di barbiere, parrucchieri ed affini. Stipulato tra l'Arte Coloniale Fascista dei parrucchieri, barbieri ed affini e il Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori del Turismo e dell'Ospitalità. Data della stipulazione: 25 giugno 1937-XV.
14. - Contratto collettivo per il riconoscimento dell'anzianità fascista ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria della Libia. Data della stipulazione: 30 luglio 1937-XV.

Elenco generale dei contratti tipo di lavoro per cittadini italiani libici

1. - Contratto tipo di lavoro per cittadini italiani libici addetti alla produzione di pane di tipo metropolitano. D. G. n. 11573 in data 31 maggio 1937-XV.
2. - Contratto tipo per i lavoratori indigeni adetti all'industria edile e stradale. D. G. n. 22380 del 29 settembre 1937-XV, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 dell'11 ottobre 1937-XV.